



MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE

Pieve di Cadore

Del Reg. Delib.n. 3

Verbale di deliberazione della Giunta comunitativa

Adunanza del giorno 03 FEBBRAIO 2026 alle ore 18:30

La riunione si svolge in modalità mista, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica e sono presenti:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Renzo Bortolot	Presidente	X	
2.	Emanuele D'Andrea	Vice Presidente		X
3.	Ivano De Martin Fabbro	Assessore effettivo	X	
4.	Luca Lorenzini	Assessore effettivo	X	
5.	Sindi Manushi	Assessore effettivo	X	
6.	Anna Zandegiacomo De Zorzi	Assessore supplente		X
7.	Giovanni Zanetti	Assessore supplente	X	

Assume la Presidenza il Sig. Renzo BORTOLOTT

Assiste il Segretario dr. Vincenzo PALUMBI

Alle ore 18:30 il Presidente riconosciuto legale il numero dei partecipanti, in modalità mista, apre la seduta esponendo, secondo l'ordine del giorno da trattarsi, l'oggetto in calce e, prende atto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio Area Amministrativo-Contabile e Cultura Dott. Matteo Da Deppo ai sensi dell'art. 49 e le attestazioni ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO:

Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2026

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d’atto dell’assenza dell’obbligo di accantonamento per l’esercizio 2026”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile d’Area, anch’essi allegati alla presente delibera;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 36 e ss.;

CON VOTI espressi in forma palese:

presenti: n. 5

favorevoli: n. 5

astenuti: n. 0

contrari: n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente con separata e unanime votazione favorevole,

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di attuare gli atti conseguenti.

Proposta di deliberazione della Giunta comunitativa n. 3 in data 02/02/2026

**OGGETTO: Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018).
Presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2026**

VISTI:

- La deliberazione di Consiglio n. 22 del 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio n. 23 del 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028 e relativi allegati;

RICHIAMATO l'articolo 13, secondo capoverso, dello Statuto dell'Ente, il quale stabilisce che:
“Per l'ordinamento finanziario e contabile si osservano, ai sensi dell'art. 21, le norme vigenti per le Comunità montane [oggi Unioni Montane], in quanto applicabili, con esclusione degli istituti o adempimenti non correlabili con la natura e gli scopi della Magnifica Comunità.”;

VISTO l'art. 1, c. 862, Legge n. 145/2018, il quale prevede che:

“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

PRESO ATTO che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, Legge n. 145/2018:

“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine*

dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, c. 861, Legge n. 145/2018:

“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...) Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

VISTO l’art. 1 comma 867 della Legge n. 145/2018 che asserisce: *“A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente [...]”;*

VISTO l’art. 1 comma 868 della Legge n. 145/2018 che così recita: *“A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”;*

PRESO ATTO che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l’applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

VISTE le note di approfondimento redatte da IFEL:

- *“Norme sul rispetto dei tempi di pagamento della PA. Il calcolo del ritardo annuale dei pagamenti”*, del 21/11/2019;
- *“Le novità su PCC e FGDC per la riduzione dei tempi di pagamento”*, del 07/12/2021;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 868 della Legge n. 145/2018, la Magnifica Comunità di Cadore ha provveduto a trasmettere alla Piattaforma dei crediti commerciali PCC – AREA RGS, mediante caricamento manuale, le informazioni di avvenuto pagamento delle fatture, conseguendo l'allineamento del contenuto informativo della PCC – AREA RGS alle scritture contabili della gestione 2025 dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 1 comma 868 della Legge n. 145/2018, la Magnifica Comunità di Cadore ha provveduto in data 31.01.2026 ad elaborare sulla Piattaforma dei crediti commerciali PCC – AREA RGS la comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'art. 1, comma 867 della Legge n. 145/2018 alla data del 31.12.2025, pari a complessivi € 0,00 ed a pubblicare altresì il dato sul sito istituzionale al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti elaborato dalla Piattaforma dei crediti commerciali PCC – AREA RGS, pari a -18 giorni con riferimento all'anno 2025, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali;
- il debito commerciale residuo scaduto rilevato al 31/12/2025 per € 0,00 non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno 2025 pari ad € 524.256,34;

ACCERTATO che, sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma dei crediti commerciali PCC – AREA RGS rilevati alla data del 31/01/2026 gli indicatori per l'esercizio 2025 presentano i seguenti valori:

- indicatore di tempestività dei pagamenti: 13 giorni;
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: -18 giorni;

PRESO ATTO che, sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma dei crediti commerciali PCC – AREA RGS, questo Ente non è tenuto a effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025), non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che l'indicatore di ritardo nei pagamenti assume valore negativo;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto della Magnifica Comunità di Cadore;
- il vigente Regolamento di contabilità;
-

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **DI DARE ATTO** delle premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che, sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma dei crediti commerciali PCC – AREA RGS, questo Ente non è tenuto a effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025), non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che l'indicatore di ritardo nei pagamenti assume valore negativo;
- 3) **DI DICHIARARE** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione della Giunta n. 3 in data 03/02/2026

Ad oggetto: Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2026

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Prof. Renzo Bortolot

IL SEGRETARIO

Dott. Vincenzo Palumbi